

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 209/CGF

(2013/2014)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL COM. UFF. N. 203/CGF– RIUNIONE DEL 13 FEBBRAIO 2014

I° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Vito Giampietro, Avv. Carlo Porceddu - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL COMELT TONIOLO MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. SAU DANIELE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A2, COMELT TONIOLO MILANO/LECCO CALCIO A CINQUE DEL 18.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 433 del 22.1.2014)

Con reclamo ritualmente proposto l’A.S.D. Comelt Toniolo Milano ha impugnato la decisione nel Com. Uff. n. 433 del 22.1.2014) con la quale il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, seguito gara del Campionato Nazionale di Serie A2 del 18.1.2014, ha irrogato al suo allenatore, Sig. Sau Daniele, la squalifica per 4 giornate effettive di gara in quanto, allontanato per proteste nei confronti dell’arbitro, anziché permanere negli spogliatoi fino al termine dell’incontro, si recava sulle tribune ove veniva a diverbio con due sostenitori della squadra avversaria dando luogo ad un tafferuglio che costringeva l’arbitro a sospendere la gara per circa due minuti.

Con i motivi scritti la reclamante ha eccepito, pur non negando il comportamento del Sau, che il medesimo aveva reagito a provocazioni consistenti in minacce verbali, atti di dilleggio e scherno, lesivi nella sua reputazione, rivoltigli da sostenitori della squadra avversaria in occasione della segnatura della terza rete della Società Lecco Calcio a Cinque.

Ha concluso chiedendo, anche con richiesta di chiarimenti all’arbitro, una riduzione della sanzione.

Alla seduta del 13.2.2014, fissata davanti alla Corte di Giustizia Federale, IV Sezione giudicante, nessuno è comparso per la reclamante.

Osserva questa Corte che in adesione alla istanza della reclamante ha preliminarmente interpellato i due arbitri i quali hanno precisato, in specie il secondo arbitro, che nel corso della gara il Sau era stato fatto oggetto di insulti e provocazioni rivoltigli dalla tifoseria avversaria per cui era molto probabile che allorchè il Sau, espulso, era andato in tribuna avesse reagito accapigliandosi con gli autori degli insulti.

Hanno, inoltre, precisato che su fattivo intervento di un dirigente della odierna reclamante, la situazione era stata ricomposta con celerità.

Ciò premesso osserva questa Corte che il reclamo è parzialmente fondato per quanto di ragione.

Infatti, pur meritevole di censura la condotta realizzata dal Sau, deve riconoscersi in suo favore di avere reagito nella concitazione del momento in modo impulsivo.

La sanzione irrogatagli dal Giudice Sportivo, può, pertanto essere ridotta come da dispositivo.

Per questi motivi la C.G.F, sentito l'arbitro, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Comelt Toniolo Milano di Cologno Monzese (Milano), ridetermina la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Sau Daniele nella misura di 3 giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione della tassa reclamo.

2. RICORSO DELLA S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO ALL'11.2.2014 INFLITTA AL SIG. GERMANO GIUSEPPE SEGUIDO GARA CAMPIONATO NAZIONALE ALLIEVI PROFESSIONISTI, BARLETTA/LECCE DEL 25.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 59 del 28.1.2014)

L'arbitro della gara Barletta/Lecce, disputata il 25.1.2014 e valevole per il Campionato Allievi Nazionali, riferiva nel suo rapporto di avere, al 36' del 2° tempo, espulso il dirigente del Barletta, Germano Giuseppe, reo di aver protestato in maniera eccessiva e vistosa pronunciando altresì espressioni offensive al suo indirizzo, aggiungendo che il medesimo, a fine partita, gli si era avvicinato offendendolo ancora una volta.

I fatti su descritti venivano sanzionati dal Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C., con l'inibizione fino all'11.2.2014 (Com. Uff. n. 59 del 28.1.2014), decisione, questa, che è stata impugnata dalla S.S. Barletta secondo la quale, nel determinare la sanzione, il primo Giudice non avrebbe dovuto considerare l'aggravante della continuazione perchè la frase pronunciata dal Germano contro il direttore di gara - ma chi cazzo ti ha mandato - non avrebbe contenuto offensivo bensì soltanto irrispettoso.

L'appello non ha pregio; la quantificazione dell'inibizione, peraltro già del tutto espiata, operata in primo grado, è assolutamente corretta e nulla vale disquisire sul potenziale oltraggioso o irrispettoso del linguaggio usato, dal momento che l'offesa e la mancanza di riguardo, ravvisabile comunque nel secondo degli episodi compresi nella contestazione, son perequati, ai fini sanzionatori, dall'art.19. 4° comma, lett.a) C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Barletta Calcio S.r.l. di Barletta.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELLA S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ADDARIO SAVERIO SEGUIDO GARA CAMPIONATO NAZIONALE ALLIEVI PROFESSIONISTI BARLETTA/ LECCE DEL 25.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 59 del 28.1.2014)

L'arbitro della gara Barletta/Lecce, disputata il 25.1.2014 e valevole per il Campionato Allievi Nazionali, riferiva nel suo rapporto di avere, al 20' del 2° tempo, espulso per doppia ammonizione il calciatore del Barletta D'Addario Saverio, il quale, dopo averlo offeso, cercava con atteggiamento minaccioso di avvicinarsi non riuscendovi perchè trattenuto dai suoi compagni, aggiungendo infine che lo stesso, dopo circa 2', aveva abbandonato il terreno di gioco continuando ad offenderlo.

I fatti su descritti venivano sanzionati dal Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C. con la squalifica per 4 giornate, decisione, questa, che è stata impugnata dalla S.S. Barletta secondo la quale, nel determinare la sanzione, il primo Giudice avrebbe erroneamente computato l'aggravante della reiterazione, aggravante inesistente perchè la descrizione ricavabile dal referto ('continuando ad offendermi') essendo del tutto generica non consentiva alcuna verifica sull'effettivo contenuto della stessa.

Il reclamo, infondato, va respinto.

Il valore, quale fonte di prova privilegiata del rapporto arbitrale è totale ed assoluto, sicchè, in mancanza di macroscopiche incongruenze ,evidenti contraddizioni o rilevanti assurdit , non pu  essere disatteso da critiche fumose ed incentrate su sofismi bizantineggianti; ne deriva che se l'arbitro ha percepito di aver ricevuto delle offese e lo ha refertato, stabilire il contenuto di tali offese, se lesive della sua dignit  o soltanto irriguardose o irrispettose, si palesa mero esercizio lessicale del tutto improduttivo di effetti scriminanti o attenuanti.

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Barletta Calcio S.r.l. di Barletta.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Claudio Marchitello, Dott. Gabriele De Sanctis - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO DEL NAPOLI CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NAPOLI CALCIO FEMMINILE/FIMAUTO VALPOLICELLA DELL'1.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 56 del 3.2.2014)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio femminile, nel Com. Uff. n. 56 del 3 febbraio 2014 in relazione alla gara del Campionato Nazionale Femminile di Serie A Girone A Napoli Calcio Femminile/Fimauto Valpolicella svoltasi in data 1 febbraio 2014, comminava, tra l'altro, l'ammenda di €1.000,00 a carico della Societ  Napoli Calcio Femminile, per minacce ed insulti rivolti durante la gara dai suoi tifosi alla terna arbitrale e per aver consentito - attraverso un cancello di accesso agli spogliatori, lasciato aperto - l'ingresso di persone non autorizzate che pure rivolgevano agli arbitri ingiurie ed offese.

Nel ricorso avverso la suddetta decisione, la Napoli Calcio Femminile lamenta l'eccessivit  della sanzione di cui chiede la riduzione asserendo che i sostenitori si erano limitati ad esprimere solo "colorite rimostranze" non offensive e che il cancello era stato solo momentaneamente aperto per permettere ai dirigenti delle due squadre di accedere al bar.

Tanto premesso, la Corte non ritiene che le deduzioni difensive siano in grado di contrastare efficacemente le valutazioni contenute nella chiara esposizione dei referti e del supplemento, in atti, redatti degli arbitri che, come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento della gara, ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S.. Dai referti, infatti, risulta una ben diversa descrizione dei fatti, conforme a quella descritta dal giudice sportivo nel comminare la sanzione.

Quanto all'entit  di quest'ultima, la discrezionale valutazione da parte di questo Giudice delle concrete circostanze emergenti dalle vicende in esame conduce a ritenere non riducibile l'ammenda comminata alla Societ , anche tenuto conto di precedente decisione (in merito alla gara Fimauto Valpolicella/Napoli Calcio Femminile svoltasi il 12 ottobre 2013) assunta da questa Corte nei confronti della stessa societ  Napoli Calcio, sanzionata per analoghi comportamenti offensivi e ingiuriosi rivolti dai suoi tifosi verso la classe arbitrale.

Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dal Napoli Calcio Femminile di Napoli.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO NAPOLI CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. COLASUONNO FABIANA SEGUITO GARA NAPOLI CALCIO FEMMINILE/FIMAUTO VALPOLICELLA DELL'1.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 56 del 3.2.2014)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio femminile, nel Com. Uff. n. 56 del 3 febbraio 2014 in relazione alla gara del Campionato Nazionale Femminile di Serie A Girone A Napoli Calcio Femminile/Fimauto Valpolicella svoltasi in data 1 febbraio 2014, comminava, tra l'altro, la squalifica per 3 gare effettive alla calciatrice Colasuonno Fabiana, per essersi questa allontanata dal campo, dopo l'espulsione per doppia ammonizione, solo perché forzata dalle compagne e rivolgendo all'arbitro frasi offensive.

Nel ricorso avverso la suddetta decisione, la Napoli Calcio Femminile lamenta l'eccessività della sanzione, di cui chiede la riduzione asserendo che la Colasuonno, scusatasi con l'arbitro, aveva lasciato pacificamente il campo accompagnata da una compagna.

Tanto premesso, la Corte non ritiene che le deduzioni difensive siano in grado di contrastare efficacemente le valutazioni contenute nella chiara esposizione dei referti e del supplemento, in atti, redatti degli arbitri che, come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento della gara, ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S.. Dai referti, infatti, risulta una diversa descrizione dei fatti, conforme a quella descritta dal Giudice Sportivo nel comminare la sanzione.

Quanto all'entità della sanzione, la discrezionale valutazione da parte di questo Giudice delle concrete circostanze emergenti dalle vicende in esame conduce a ritenere che la pur censurabile condotta della calciatrice Colasuonno debba essa sanzionata con la comminazione di 2 giornate di gara in luogo delle tre inflitte dal Giudice di prime cure.

Per questi motivi la C.G.F in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Napoli Calcio Femminile di Napoli, riduce la sanzione della squalifica inflitta alla calciatrice Colasuonno Fabiana e 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6. RICORSO EX ART. 37, COMMA 1, LETT. C C.G.S. PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 1 MARZO 2014 INFLITTA AL SIG. CLAUDIO BUSO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI, PAGANICO C./U.S.D. CASOTTO PESCATORI MARINA DELL'11.1.2014 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il C.R. Toscana – Com. Uff. 42 del 30.1.2014)

Con ricorso del 6 febbraio 2014 il Presidente Federale chiedeva a questa Corte, ai sensi dell'art. 37 comma 1, lett. c), C.G.S., la riforma, secondo giustizia, della decisione della Commissione Territoriale Toscana con cui era stata confermata la sanzione applicata dal Giudice Sportivo presso la delegazione provinciale di Grosseto di squalifica fino al 1° marzo di Claudio Buso, allenatore della U.S.D. Casotto Pescatori Marina.

La pronuncia di condanna era stata adottata con riferimento alla condotta del tesserato in quanto egli “a seguito di un normale incidente di gioco entrava senza autorizzazione sul terreno di gioco profferendo frase minacciosa nei confronti del direttore di gara”.

Nel proprio ricorso il presidente federale ricostruiva la vicenda sottolineando che, nel corso della gara valida per il Campionato giovanissimi disputata l'11.1.2014 tra Paganico e U.S.D. Casotto Pescatori Marina, si era verificato uno scontro tra due calciatori la cui gravità appariva immediatamente, tenuto conto che entrambi cadevano violentemente a terra e uno di essi sbatteva la testa e rimaneva immobile per alcuni minuti. Nel ricorso si aggiungeva che a quel punto l'allenatore Claudio Buso, senza attendere l'autorizzazione dell'arbitro, accorreva sul campo per soccorrere il proprio calciatore, successivamente trasportato in ospedale insieme all'altro giovane infortunato.

Il Buso, accortosi che l'arbitro non aveva percepito l'incidente, gli si rivolgeva con le parole: “arbitro, cosa fai? Non vedi che si sono fatti male? Io ti denuncio per omissione di

soccorso”. Ascoltate queste parole, il direttore di gara espelleva l’allenatore per essere entrato in campo senza autorizzazione e per aver pronunciato le parole prima riportate.

Il reclamo con cui l’ U.S.D. Casotto Pescatori Marina aveva impugnato la decisione di primo grado recante la sanzione in precedenza indicata, basato sulla circostanza che la condotta dell’allenatore trovava legittima giustificazione nella preoccupazione per le condizioni di salute del calciatore della sua squadra giacente esaminate sul campo di gioco, veniva rigettata con decisione del 30 gennaio 2014 dalla Commissione Disciplinare Territoriale, la quale non ha ritenuto potessero costituire elementi attenuativi della sanzione la ricostruzione dei fatti nonché il combinato disposto della mancata percezione dell’incidente da parte dell’arbitro e dei timori dell’allenatore per le conseguenze dell’incidente a carico del giovanissimo giocatore. Ed infatti, la decisione di secondo grado definiva eccessiva ed infondata la preoccupazione dell’allenatore, individuando nella stessa la causa induttiva della “successiva intemperanza verbale”.

Il Giudice di secondo grado, nel valutare globalmente le circostanze soggettive e oggettive che avevano connotato la vicenda, si esprimeva nel senso che la sanzione inflitta a Claudio Buso non meritasse di essere riformata apparendo conforme agli orientamenti giurisprudenziali per fattispecie analoghe.

Ciò premesso, nel ricorso del Presidente Federale si poneva in rilievo la necessità del riesame del caso alla stregua del fatto che l’ingresso in campo non autorizzato dell’allenatore ed il suo complessivo comportamento implicassero una riconsiderazione in termini di attenuazione in quanto traenti origine della concitazione del momento ed in particolare dalla legittima preoccupazione dell’incolpato di soccorrere un calciatore di giovanissima età.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso, ammissibile in quanto volto al riesame di una decisione alla luce di una generale rivisitazione degli aspetti giuridico-fattuali della fattispecie e, in ultima analisi, tendente a suscitare una pronuncia compatibile con i principii generali federali, merita di essere accolto nei termini che seguono.

Ed invero, è da riaffermare il principio secondo cui l’ordinamento federale, indiscutibilmente dotato di caratteri di autonomia quali riflessi della struttura indipendente dell’ente federale e della sua capacità organizzativa secondo il modello dell’autonomia negoziale, non può sottrarsi all’obbligo di recepire valori e beni costituzionalmente protetti, della cui tutela e salvaguardia deve sempre assumere su di sé la cura: indubbiamente tra tali beni si colloca la salute di tutti i partecipanti alle attività organizzate dalla Federazione.

Questa necessità di coordinamento tra ordinamento federale e ordinamento costituzionale, con l’indiscutibile sovraordinazione del secondo, si traduce nell’ulteriore obbligo per gli organi di giustizia federale di orientare i propri provvedimenti di natura decisoria verso un criterio di coerenza interpretativa con le norme statali, scegliendo tra le possibili opzioni valutative da effettuare nei casi concreti quella meglio rispondente all’esigenza di salvaguardare i precetti costituzionali.

Riverberando nel caso di specie questa basilare posizione dell’ordinamento federale, l’unica che protegga il diritto sportivo dal rischio della perdita dell’autonomia per incapacità di assicurare la tutela dei valori essenziali afferenti alla persona umana, appare evidente che dalle univoche ricostruzioni dei fatti storici registrate nei vari gradi di giudizio emerge che la condotta dell’incolpato, pur integrando gli estremi di una violazione dal punto di vista materiale di specifiche norme di condotta (il divieto di accedere sul terreno di gioco in assenza di autorizzazione arbitrale e quello di rivolgersi allo stesso arbitro in forma aspra o irrispettosa) è stata sempre ed esclusivamente mossa dall’intento di eseguire un intervento immediato ed efficiente a favore di un giocatore privo di sensi e potenzialmente esposto ad un grave danno fisico, con conseguenze di imponderabile serietà. Evenienza, questa, aggravata dall’accertata ed incolpevole mancata percezione dell’incidente da parte dell’arbitro e dall’esperienza maturata dall’allenatore in materia di traumi agonistici. In altri termini, nessuna preoccupazione può dirsi eccessiva, quando l’oggettiva apparenza dei fatti è tale da far sorgere nei tesserati sentimenti di umana solidarietà rivolti ad impedire che un evento agonistico non visto da chi dovrebbe intervenire possa trasformarsi in danno irreversibile o in seria compromissione della salute dell’atleta. E ciò tanto più se si tratta di persone

vulnerabili di giovanissima età, per la tutela delle cui condizioni esiste uno specifico obbligo a carico dell'ente federale.

Ineccepibile si rivela, pertanto, la posizione assunta dal Presidente Federale con il suo ricorso, in quanto diretta a rendere esenti da sanzione comportamenti, pur astrattamente ponentisi in contrasto con specifiche disposizioni federali, quando essi vengano posti in essere con la genuina ed inoppugnabile volontà di prevenire pregiudizi a beni fondamentali della persona umana. E ciò, come è avvenuto nella fattispecie, in quanto in tali condotte manca l'elemento soggettivo della coscienza e della volontà dell'atto antiregolamentare.

Ciò impone a questa Corte di pronunciarsi nel senso di prosciogliere l'incolpato per difetto dell'elemento soggettivo, sicché il fatto non costituisce infrazione disciplinare.

L'effetto che discende della presente pronuncia è quello dell'annullamento della decisione impugnata.

Per questi motivi la C.G.F in accoglimento del ricorso, ex art. 37, comma 1, lett. c) C.G.S., come sopra proposto dal Presidente Federale, dichiara non doversi procedere nei confronti del Sig. Claudio Buso in relazione al fatto addebitatogli perché lo stesso non costituisce violazione disciplinare per difetto dell'elemento soggettivo, e per l'effetto, annulla la decisione impugnata.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 18 febbraio 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete